

## **CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO AGRICOLTURA DI LUCCA**

### **DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO N. 77 DEL 31/12/2021**

#### **OGGETTO: REVISIONE ORDINARIA DELLE PARTECIPAZIONI SOCIETARIE CAMERALI AI SENSI DELL'ART.20 DEL D. LGS.175/2016**

L'anno duemilaventuno il giorno trentuno del mese di Dicembre

#### **IL COMMISSARIO STRAORDINARIO**

Dott. Giorgio Bartoli, nominato con i poteri del Presidente, della Giunta e del Consiglio camerali con Decreto del Ministro dello Sviluppo Economico del 11/01/2021, notificato con pec. prot.n. 8253 del 12/01/2021, acquisito al prot. Generale della Camera di Commercio di Lucca al n. 652 del 12/01/2021, assistito dal Segretario Generale f.f. dott. Alessandra Bruni,

Vista la Legge n. 241 del 7.8.1990 e successive modifiche ed integrazioni;

Vista la Legge n. 580 del 29.12.1993 come modificata dai DD.Lgs. n. 23 del 15.02.2010 e n.219 del 25.11.2016;

Visto l'art. 61, comma 2, del D.L. 14 agosto 2020, n.104, convertito con la L. 13 ottobre 2020, n.126;

Visto lo Statuto ed il Regolamento di organizzazione dell'Ente vigenti che disciplinano, tra l'altro, le funzioni degli Organi della Camera di Commercio di Lucca;

Richiamato il Decreto 11 gennaio 2021 con cui il Ministro dello Sviluppo Economico ha nominato il commissario straordinario per la Camera di Commercio di Lucca ai sensi dell'articolo 61 del D.L. n. 104/2020 convertito in L. n. 126/2020 e considerato che allo stesso sono conferiti tutti i poteri del Presidente, del Consiglio e della Giunta Camerale per assicurare la continuità e rappresentatività delle attività in capo ai rispettivi Organi

Visto

- il D.Lgs. n. 175/2016 recante "Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica" emanato in attuazione della citata legge delega, e successive modifiche, con il quale si è voluto perseguire l'obiettivo di:
  - evitare forme di abuso dello strumento societario;
  - tutelare la concorrenza e il mercato;
  - ridurre drasticamente i costi degli enti pubblici;

Tenuto conto che

- il D. Lgs. n.175/2016 definisce i contenuti della relazione tecnica che le Pubbliche Amministrazioni sono tenute ad adottare entro il 31 dicembre di ogni anno, da trasmettere al Ministero dell'economia e delle finanze e alla Corte dei conti, stabilendo anche che, entro il 30 settembre 2017, le stesse dovevano effettuare,

con provvedimento motivato, la ricognizione di tutte le partecipazioni dirette ed indirette possedute alla medesima data, individuando quelle che dovevano essere alienate in base ai nuovi criteri definiti dal medesimo decreto legislativo;

- in base all'articolo 20, commi 1 e 2, del Decreto Legislativo 19 agosto 2016, n. 175 e ss mm le Pubbliche Amministrazioni hanno proceduto ad effettuare, entro il 31 dicembre 2018, alla revisione periodica delle partecipazioni detenute al 31 dicembre 2017 predisponendo, al ricorrere dei presupposti previsti dalla legge, un piano di riassetto per la loro razionalizzazione;
- a completamento di tale adempimento, le medesime amministrazioni, ai sensi dell'art.20 comma 4, del TUSP, entro il 31 dicembre 2019 hanno approvato una relazione sull'attuazione delle misure previste nel piano di razionalizzazione adottato nel 2018 e entro il 31 dicembre 2020 hanno approvato una relazione sull'attuazione delle misure previste nel piano di razionalizzazione adottato nel 2019;

#### Considerato che

- entro il 31 dicembre 2021 la Camera di Commercio di Lucca, al pari di tutte le Pubbliche Amministrazioni, ha l'obbligo di procedere all'adozione del provvedimento di revisione periodica delle partecipazioni detenute al 31 dicembre 2020, predisponendo, ove ne ricorrano i presupposti, un piano di riassetto, corredato da apposita relazione tecnica, con dettagliata analisi dell'assetto complessivo delle società in cui la Camera detiene delle partecipazioni, secondo quanto previsto dall'art. 20 del TUSP, in continuità con la Delibera di Giunta n. 70 del 26/11/2018, la Delibera di Giunta n.71 del 2/12/2019, la Delibera di Giunta n. 83 del 19/12/2019, la Determinazione n. 439 del 31/12/2020, la Delibera commissariale n. 4 del 22/1/2021, la Delibera commissariale n. 29 del 24/5/2021;
- la Camera di Commercio di Lucca è interessata dal processo di accorpamento, ad oggi non ancora concluso, avviato con il D. Lgs 219/2016 e il Decreto del Ministro dello Sviluppo Economico 16 febbraio 2018, per effetto del quale la nuova Camera di Commercio Toscana Nord Ovest subentrerà nella titolarità delle posizioni e dei rapporti giuridici attivi e passivi delle preesistenti Camere di Commercio di Lucca, Pisa e Massa Carrara;
- a seguito dell'entrata in vigore dell'art.61 D.L. n. 104 del 14/08/2020 (cd Decreto agosto), gli Organi camerali della Camera di Commercio di Lucca sono decaduti non essendo ancora completato il processo di accorpamento e il Ministro dello Sviluppo Economico, con proprio Decreto del 11 gennaio 2021, ha nominato il Commissario straordinario al quale sono conferiti tutti i poteri del Presidente, della Giunta e del Consiglio camerali per assicurare la continuità e rappresentatività delle attività in capo ai rispettivi Organi e traghettare l'ente verso l'accorpamento con le consorelle di Massa Carrara e Pisa.

#### Preso atto

- della relazione predisposta dall'Ufficio Segreteria, sulla base degli indirizzi formulati dal MEF e dalla Corte dei Conti, nella quale viene analiticamente rappresentato lo stato delle singole società partecipate, riportando anche se ed in quale misura sia stato dato seguito al piano di razionalizzazione, i risultati raggiunti e le eventuali variazioni rispetto alle azioni programmate.

#### Tenuto conto che

- come previsto dalla normativa, si è proceduto alla compilazione di singole schede tecniche al fine di considerare analiticamente, secondo i criteri previsti dalla normativa stessa, ognuna delle società partecipate.

#### Considerato

- che il procedimento di revisione della Camera di Commercio è fondato sui seguenti criteri:
  - valutazione oggettiva della strategicità/indispensabilità delle partecipazioni per le finalità dell'ente;
  - valutazione in termini di efficienza, efficacia e razionalizzazione;
  - coerenza e condivisione su scala regionale/nazionale tra Camera di Commercio e altri soci;
  - valutazione in termini di sostenibilità economico-finanziaria.

#### Considerati i casi previsti dal comma 2 dell'art 20, ossia:

- a) partecipazioni societarie che, ai sensi dell'art. 4 del TUSP, non possono essere detenute da un ente pubblico;
- b) società che risultino prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
- c) partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;
- d) partecipazioni in società che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a cinquecentomila di euro;
- e) partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti;
- f) necessita' di contenimento dei costi di funzionamento;
- g) necessita' di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite ad enti partecipati da pubbliche amministrazioni;

#### Tenuto conto che:

- se ricorre uno dei predetti casi le pubbliche amministrazioni sono tenute ad adottare un piano di razionalizzazione, corredato di un'apposita relazione tecnica, con specifica indicazione di modalità e tempi di attuazione; tale documento deve essere inviato all'apposita struttura del Ministero dell'Economia e Finanze ed alla Corte dei Conti;
- la legge di riforma del sistema camerale ha previsto l'invio del piano anche al Ministero dello Sviluppo Economico che ha potere sostitutivo nel caso non condivida l'analisi della Camera di Commercio;
- nel caso sia necessario adottare il piano, le misure previste dalla normativa che le pubbliche amministrazioni possono attivare sono le seguenti:
  - alienare la partecipazione (obbligatoria se si ricade nell'ipotesi di cui alla lettera a);
  - mantenere la partecipazione motivando adeguatamente la scelta;
  - adottare una delle misure previste dall'art.20 commi 1 e 2 (razionalizzazione, fusione, soppressione, messa in liquidazione);

#### Verificato che:

- tutte le partecipazioni camerali soddisfano i requisiti dell'art.4 del TUSP e, pertanto, non vi è l'obbligo di dismettere nessuna di esse;
- Salt spa e Montagnappennino scrl, a seguito di modifica normativa entrata in vigore a gennaio del 2020, non rientrano più nell'ambito di applicazione della revisione ordinaria;
- Ecocerved scpa, Infocamere scpa e IMM Internazionale Marmi e Macchine – Carrara spa rispettano anche i requisiti previsti dall'art.20 del TUSP per cui non è necessario adottare alcuna misura;

Verificato, inoltre, che:

- Navigo scrl potrebbe presentare un profilo problematico rispetto all'art.20, comma 2, lett. b) del TUSP per il numero dei dipendenti inferiori al numero degli amministratori;
- Dintec scrl, Lucense scrl, Si.Camera scrl, potrebbero presentare un profilo problematico rispetto all'art.20 comma 2, lett. c) del TUSP per lo svolgimento di attività analoghe a quelle di altri soggetti partecipati;
- Navigo scrl, Lucense scrl, Società Consortile Energia Toscana scrl, Lucca Innovazione e Tecnologia srl, Lucca Promos srl potrebbero presentare un profilo problematico rispetto all'art.20 comma 2, lett. d) del TUSP per la media del fatturato dell'ultimo triennio, di importo inferiore a un milione di euro;

Ritenuto che:

- in continuità con gli atti di ricognizione adottati dall'ente camerale fino ad oggi, il verificarsi delle condizioni di cui all'art.20 c. 2 del D.Lgs 175/2016 non comporti l'obbligo di inserire le società tra quelle soggette alle misure di cui agli art. 20 e 24 del Dlgs 175/2016 per i seguenti motivi:
  1. i criteri sono esemplificativi e non obbligatori perché, altrimenti, si comprimerebbe eccessivamente la discrezionalità amministrativa;
  2. un'applicazione rigorosa dei criteri potrebbe portare a situazioni paradossali per cui si costringerebbe la pubblica amministrazione ad uscire da società sane ed utili;
  3. un'applicazione rigorosa dei criteri e la conseguente uscita massiccia dei soci pubblici potrebbe causare problemi alle società stesse per far fronte alla liquidazione delle partecipazioni ed esporrebbe l'ente pubblico, in una situazione di incertezza normativa, al rischio di contenziosi anche onerosi.

Ritenuto che:

- sia tuttora possibile mantenere le partecipazioni in Dintec scrl, Lucense scrl, Si.camera scrl, Navigo scrl, perciò confermando le motivazioni già espresse dalla Giunta camerale nel 2017 (Delibere n. 18/2017 e 28/2017) e nel 2019 (Delibere n. 71 del 2/12/2019 e n. 83 del 19/12/2019), di seguito esplicitate:

Dintec scrl

La partecipazione in questa società presenta una possibile sovrapposizione di attività con Lucense scrl per quanto riguarda la certificazione e la qualificazione dei prodotti. Si tratta, però, di una sovrapposizione solo potenziale in quanto i prodotti e le filiere di interesse sono diverse. Inoltre Dintec scrl è diventata il braccio operativo di Unioncamere per progetti affidati dal Ministero dello Sviluppo Economico al sistema camerale in materia di Industria 4.0, ambito di operatività che sarà sempre più importante nei prossimi anni anche per le imprese del nostro territorio.

Lucense scrl

La Camera di Commercio di Lucca, come evidenziato nella relazione tecnica allegata, ha una partecipazione diretta pari al 20%. La compagine sociale è a prevalenza privata. Lucense scrl svolge molteplici attività ed opera, con regime di separazione contabile, anche come organismo di ricerca; tra le sue attività ve ne sono alcune come la qualificazione dei prodotti, i servizi e consulenze informatiche e telecomunicazioni che sono svolte da altri soggetti partecipati dalla Camera di Commercio di Lucca (Infocamere scpa, Dintec scrl, Si.camera srl) e quindi ricorre una delle condizioni previste dall'art.20, c. 2. La partecipazione camerale in Lucense non è, però, legata a queste attività comuni ad altri soggetti partecipati, ma alle attività relative al laboratorio per la qualità della carta e soprattutto a tutto ciò che realizza come organismo di ricerca.

Si.Camera scrl

La partecipazione in questa società presenta una possibile sovrapposizione di attività con quelle di Lucense scrl o di Infocamere scpa. Si tratta, però, di una sovrapposizione solo potenziale in quanto la Camera di Commercio di Lucca non ricorre a questa società per gli stessi servizi. Si.Camera scrl svolge infatti attività nell'ambito della vigilanza del mercato e del controllo sulla conformità dei prodotti, nonché della formazione trasversale per il sistema camerale; pertanto è estremamente utile per lo svolgimento di funzioni proprie di tutto il sistema stesso.

Navigo scrl

La Camera di Commercio di Lucca, come evidenziato nella relazione tecnica allegata, ha una partecipazione diretta pari al 8,127% e non esprime alcun membro nell'organo amministrativo. La relazione mette in evidenza che ricorre la condizione prevista dall'art.20, c.2 lett.b) del Dlgs 175/2016: numero degli amministratori superiori al numero dei dipendenti. Si ritiene, tuttavia, di poter mantenere questa partecipazione per i seguenti motivi:

1. essendo una società a maggioranza privata, le decisioni in merito alla composizione ed al numero degli amministratori non rientrano nei poteri della Camera di Commercio di Lucca;
2. l'ampiezza dell'organo amministrativo è un punto di forza di questa società perché in questo modo sono rappresentate tutte le componenti della nautica che, come si sa, coinvolge imprese di caratteristiche molto diverse.
3. non sono previsti compensi per i membri dell'organo amministrativo per cui l'ampiezza non incide sulla struttura dei costi societari.
4. il numero dei dipendenti ristretto è un punto di forza ed è frutto di una modalità organizzativa che permette di contenere i costi pur offrendo servizi ad alto valore aggiunto.
5. se la Camera di Commercio di Lucca uscisse da una società sana e ben gestita non solo non risparmierebbe nulla ma si troverebbe senza strumenti per poter operare in un settore cruciale per l'economia locale come quello della nautica.

Verificato che:

- le società partecipate Navigo scrl, Lucense scrl, Società Consortile Energia Toscana scrl, Lucca Innovazione e Tecnologia srl, Lucca Promos srl potrebbero presentare un profilo problematico rispetto all'art.20 comma 2, lett. d) del TUSP per la media del fatturato dell'ultimo triennio, di importo inferiore a un milione di euro.

Fatto presente che:

- la procedura di accorpamento della Cciaa di Lucca con quelle di Pisa e Massa non è tuttora conclusa ed è perciò necessario provvedere alla predisposizione dell'atto ricognitivo sulle partecipazioni camerali per l'anno 2020 in maniera autonoma.

Ritenuto, però, che:

- solo al termine del processo di accorpamento, ormai prossimo a conclusione, potrà essere deliberato da nuovi Organi della Camera Toscana Nord Ovest un piano di razionalizzazione organico e completo delle società partecipate, e non sia pertanto opportuno assumere da parte del Commissario straordinario decisioni per le società partecipate che per la prima volta si trovano nella condizione di non rispettare il requisito previsto dall'art.20 comma 2, lett. d) del TUSP (media del fatturato dell'ultimo triennio, di importo inferiore a un milione di euro).

Ritenuto

- comunque opportuno aggiungere sintetiche considerazioni a conferma delle ragioni di opportunità circa il mantenimento della partecipazione per la Società Consortile Energia Toscana srl, Lucca Innovazione e Tecnologia srl, Lucca Promos srl, rinviando a quanto già sopra illustrato riguardo a Navigo srl e Lucense srl:

Società Consortile Energia Toscana srl - il consorzio ha fra i suoi obiettivi: l'acquisto, in qualità di Centrale di Committenza, dell'energia (Energia Elettrica e Gas Naturale) necessaria a soddisfare il bisogno dei consorziati alle migliori condizioni reperibili sul mercato nazionale e/o estero, ai fini del contenimento dei consumi energetici dei soci; la prestazione di servizi di assistenza e consulenza tecnica ai soci per tali materie e sempre nell'ambito delle proprie funzioni di Centrale di Committenza. Appare pertanto pienamente funzionale ed economica la partecipazione camerale al consorzio.

Lucca Innovazione e Tecnologia srl - la mission della società, partecipata al 100% dalla Camera di Commercio, consiste nel supportare lo sviluppo del territorio sostenendo sia la creazione e l'incubazione di nuove imprese innovative ad alto potenziale di crescita che le attività legate alla società dell'informazione e della conoscenza. Il Polo Tecnologico Lucchese si pone inoltre l'obiettivo di facilitare il trasferimento tecnologico e lo sviluppo di attività innovative in settori strategici, al fine di aumentarne la attrattività e la competitività. Molte iniziative formative sono realizzate in sinergia con la CCIAA nell'immobile gestita dalla società e che, oltre ad essere sede della società stessa, è caratterizzato dall'insediamento, presidiato e monitorato dalla società partecipata, di oltre 25 aziende innovative, con una occupazione complessiva di circa 250 persone. La società riveste pertanto un carattere strategico non solo per la Camera di Commercio, ma per il territorio provinciale in genere, anche in considerazione delle elevate esperienze acquisite nel tempo grazie alla partecipazione a bandi internazionali e al collegamento con gli altri poli tecnologici della costa.

Lucca Promos srl - la mission della società, partecipata al 100% dalla Camera di Commercio, consiste nell'aiutare le micro e PMI a sviluppare capacità competitive per entrare nel mondo dell'export, studiando iniziative promozionali adatte ai vari settori produttivi, svolgendo azioni a favore della preparazione delle imprese ai mercati internazionalianche in collaborazione con organismi del territorio, oltre che con la Cciaa, per la promozione e l'accoglienza turistica e per la valorizzazione delle filiere economiche territoriali. Al fine di rafforzare e potenziare l'immagine del territorio e di fornire strumenti di conoscenza dell'offerta turistico-culturale sviluppa specificamente il progetto di rafforzamento e potenziamento della divulgazione del marchio The Lands of Giacomo Puccini, anche attraverso la gestione di un sito a ciò dedicato. La società riveste pertanto un carattere strategico non solo per la Camera di Commercio, ma per il territorio provinciale in genere, data la capacità di

interlocuzione e di intervento congiunto con altri soggetti istituzionali del territorio specie in ambito turistico e culturale per tutte le iniziative relative a Giacomo Puccini.

#### Preso atto

- che nell'atto ricognitivo allegato è stato evidenziato, tenendo conto della ricognizione delle partecipazioni societarie camerali del 2020 approvata con Delibera commissariale n. 4/2020 e n. 29/2021, quanto segue: il completamento della dismissione della società B.M.T.I. s.c.p.a, prevista dal piano di razionalizzazione del 2015 e riconfermata anche negli anni successivi, è stata perfezionata il 28 gennaio 2021, data in cui ha avuto luogo la procedura di recesso dalla compagine societaria attraverso due separati, ma contestuali adempimenti: a) autentica della girata da parte del cedente sui certificati azionari in circolazione; b) sottoscrizione tra cedente e cessionario di scrittura privata di cessione di partecipazione per la regolamentazione delle modalità di pagamento e delle altre condizioni della vendita. Con la scrittura privata relativa alla cessazione delle azioni (prot. n. 5785 del 16/3/2021) è stato perfezionato il contratto e con questo si intende risolto qualsiasi altro pregresso rapporto debitorio tra le parti e si è ricevuto il pagamento, previa emissione di regolare fattura, della quota di contributo consortile prevista per l'anno 2021 pari ad un importo di € 898,86.

#### Verificata

- la completezza dell'atto ricognitivo delle partecipazioni societarie camerali riferite al 31/12/2020 e alle schede tecniche riferite a ciascuna partecipazione, allegati al presente provvedimento, che ne diventano parte integrante;

### DELIBERA

1.- di approvare e fare propria, ai sensi dell'art.24 del D.Lgs 19 agosto 2016 n. 175, la "Relazione sullo stato di attuazione e sui risultati conseguiti in riferimento ai piani di razionalizzazione di società e partecipazioni societarie dell'ente camerale" e le relative schede aggiornate sul "Piano di razionalizzazione", allegate alla presente per farne parte integrante;

2. - di confermare, per i motivi espressi in premessa e nell'atto ricognitivo allegato al presente atto, la partecipazione camerale nelle seguenti società, senza necessità di adottare alcuna misura prevista dal TUSP: Dintec srl, Ecocerved srl, Infocamere scpa, Lucense srl, Navigo srl, Si.Camera srl, Società consortile Energia Toscana scarl, IMM Internazionale Marmi macchine Carrara spa, Lucca Intec srl, Lucca Promos srl, Montagnappennino srl, Salt spa,

3. - di non adottare alcuna misura nei confronti delle società in liquidazione o in fallimento alla data attuale: Ceseca Innovazione srl, Utc Immobiliare e Servizi srl, Garfagnana Ambiente e Sviluppo srl, Toscana Piante e Fiori scarl, Retecamere scarl; Aeroporto di Capannori spa;

4. - di dare indicazione al Segretario Generale f.f., di trasmettere tempestivamente alla struttura di monitoraggio, attraverso lo specifico portale del Ministero dell'Economia e delle Finanze - Dipartimento del Tesoro, nonché alla Sezione regionale di controllo della Corte dei Conti, e al Ministero dello Sviluppo Economico, il provvedimento adottato, la relazione

attuativa e le relative schede nelle forme e nei modi eventualmente da questi stabiliti, e di pubblicare sul sito internet camerale gli allegati di cui al punto 1).

IL SEGRETARIO GENERALE F.F.  
Dr.ssa Alessandra Bruni

IL COMMISSARIO  
Dr. Giorgio Giovanni Bartoli